

## Responsabilità civile verso terzi

### NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI MEDICI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Attività professionale dichiarata dall'Assicurato, e riportata anche sulla scheda di polizza, per la quale la Società presta assicurazione (segnare mediante una X):

- Medico generico o specialista che NON effettua interventi chirurgici, esclusi ginecologi/ostetrici e anestesisti
- Medico specialista che effettua interventi chirurgici, esclusi ginecologi/ostetrici, anestesisti e chirurghi plastici
- Medico dentista che NON effettua lavori di implantologia
- Medico dentista che effettua lavori di implantologia
- Medico veterinario
- Medico ginecologo/ostetrico
- Medico anestesista
- Medico chirurgo plastico
- Infermiere (non ostetrico) o fisioterapista
- Infermiere ostetrico

#### Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi, compresi i clienti, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata per la quale risulta regolarmente iscritto all'Albo del relativo Ordine, svolta nei termini delle Leggi che la regolano.

#### Art. 2 - Estensioni e precisazioni delle garanzie.

L'assicurazione comprende sempre i danni derivanti:

- a) dall'effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali
- b) dalla detenzione e impiego di apparecchi a raggi X
- c) da interventi chirurgici di pronto soccorso, obbligatori in base alla deontologia professionale
- d) omissione o ritardo di intervento
- e) impiego di catetere ed apparecchi per diatermia ed elettroterapia
- f) da malattia collegata all'HIV (compreso AIDS), virus C e virus Delta. In questi casi il massimale di polizza si intende ridotto nella misura del 50%.

#### Art.3 - Inizio e termine della garanzia.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione per errori commessi nel periodo stesso o nei due anni precedenti la stipulazione della presente polizza.

L'Assicurato dichiara di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere l'insorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere durante il periodo preso in considerazione dall'assicurazione stessa.

#### Art. 4 - Clausola di raccordo.

Nel caso in cui il presente contratto non sostituisca altro stipulato con la Società, l'assicurazione varrà anche per i comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della presente polizza.

#### Art. 5 - Limiti di risarcimento.

L'assicurazione, per danni causati a terzi, è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di polizza che rappresenta la massima esposizione della Società per sinistro e per periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nel periodo stesso ed il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

#### Art. 6 - Vincolo di solidarietà.

L'assicurazione vale soltanto per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri.

#### Art. 7 - Estensione territoriale.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere in Europa.

#### Art. 8 - Conduzione dello studio.

La garanzia vale per la R.C. derivante all'Assicurato dalla conduzione dei locali adibiti a studio professionale e l'assicurazione è regolamentata da quanto previsto dalle Norme.

#### Art. 9 - Rinvio.

Per quanto non diversamente regolamentato dal presente allegato, valga quanto stabilito dalle Norme.

L'ASSICURATO

LA SOCIETA'